



## CITTÀ DI TARQUINIA

### Provincia di Viterbo

#### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E/O RIQUALIFICAZIONE DELLE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DI TARQUINIA**

#### **ART. 1 FINALITÀ**

Il Comune di Tarquinia, nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo economico e nell'attuale contesto di difficile ripresa economica post lockdown e della nuova ondata pandemica, considerata la necessità di migliorare l'accoglienza e l'attrattiva dell'offerta commerciale e turistica del centro storico attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a valorizzare le sue molteplici potenzialità, tra i quali quelli di favorire l'avvio di nuove attività contribuendo anche alla riduzione della presenza di immobili sfitti, intende regolamentare la concessione di contributi da erogarsi a favore di soggetti/aziende, rientranti nei settori indicati al successivo Art. 3., interessati all'apertura di nuove attività e/o alla riqualificazione di quelle esistenti all'interno del centro storico comunale.

Il presente regolamento fa seguito all'*Avviso esplorativo per l'individuazione di soggetti interessati all'apertura di nuove attività produttive nel Centro Storico di Tarquinia ed alla riqualificazione delle esistenti attraverso l'erogazione di contributi comunali*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 12/06/2020 e pubblicato in data 15/06/2020, con il quale è stato monitorato il numero dei soggetti potenzialmente interessati.

I contributi oggetto del presente regolamento sono finalizzati a favorire:

- a) la creazione di una nuova impresa/ditta o l'apertura di una nuova unità locale nel Centro Storico di Tarquinia, così come perimetrato nel vigente P.R.G. (area ricompresa all'interno della cinta muraria), che sia una nuova impresa/ditta o una nuova unità locale di imprese già esistenti;
- b) la realizzazione, nella medesima area, di lavori di riqualificazione di attività esistenti, volti alla ristrutturazione dei locali, a migliorare la sicurezza degli ambienti e alla creazione di nuovi servizi all'utenza - anche in ragione delle disposizioni "anticovid" - o all'acquisto di nuovi arredi e macchinari.

#### **Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono presentare domanda per ottenere il contributo di cui all'Art. 1 punto a) gli aspiranti imprenditori che posseggano i seguenti requisiti:

- avere compiuto il diciottesimo anno d'età alla data di scadenza del bando;
- aver avviato l'attività successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo richiamato all'Art. 1 del presente regolamento o essere intenzionati ad avviarla **entro la data prevista nell'apposito bando di ammissione ai contributi emanato dall'Amministrazione Comunale;**
-

Possono inoltre presentare domanda di ammissione al contributo di cui all'Art. 1 punto a) le attività costituite in data antecedente alla pubblicazione dell'avviso esplorativo, che intendano avviare, **entro la data prevista nell'apposito bando di ammissione ai contributi emanato dall'Amministrazione Comunale** una nuova unità locale per l'esercizio di una delle attività indicate all'Art. 3 nel centro storico di Tarquinia.

Sia nel caso di ammissione al contributo di cui all'Art. 1 punto a) che al contributo di cui all'Art. 1 punto b) è ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto.

Le imprese/ditte devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:

- a) S.n.c. – società in nome collettivo
- b) S.a.s – società in accomandita semplice
- c) S.r.l. – società a responsabilità limitata
- d) S.r.l.s. – società a responsabilità limitata semplificata
- e) S.p.a. – società per azioni
- f) S.a.p.a. – società in accomandita per azioni
- g) Società Cooperativa
- h) Cooperative Sociali
- i) ONLUS e associazioni di volontariato e sportive
- j) Ditte individuali;
- k) Artigiani;
- l) Liberi professionisti;
- m) artisti.

Sono esclusi dai contributi:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Tarquinia e coloro i quali risultano essere morosi verso il Comune di Tarquinia per tributi e tasse in genere o altre entrate comunali non regolarmente versate;
- b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- c) i soggetti che non si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) i soggetti che si trovano in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione del contributo.

### **Art. 3**

#### **ATTIVITÀ AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

I contributi di cui all'Art. 1 punto a), che non sono cumulabili con quelli di cui all'Art. 1 punto b), sono riconosciuti a soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica, anche associativa, decideranno di avviare nel centro storico una delle seguenti attività economiche:

- a) produzione e/o vendita al dettaglio di prodotti alimentari tipici: prodotti agroalimentari, prodotti tipici locali (a partire dalle eccellenze della Tuscia e della Maremma tosco-laziale): il 60% della produzione e della vendita deve riguardare i prodotti tipici del territorio tosco-laziale.
- b) commercio al dettaglio di prodotti dell'antiquariato, modernariato, collezionismo e simili;

- c) botteghe d'arte e botteghe artigiane che eseguono lavorazioni artistiche e tradizionali come definite all'Art. 11 della L.R. 17 Febbraio 2015, n. 3; con preferenza alle lavorazioni artistiche ed artigianali della tradizione etrusca, della Tuscia e della Maremma tosco-laziale.
- d) commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria): codice ateco 47.78.36, che vendano in forma esclusiva o prevalente oggetti ricordo/souvenir.

Sono escluse le attività che includono anche parzialmente la vendita di:

- armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d'artificio;
- articoli per soli adulti;
- articoli monoprezzo;
- sigarette elettroniche;

Sono altresì escluse le attività seguenti:

- vendita attraverso distribuzione automatica;
- vendita e servizi di telefonia mobile;
- edicole e tabaccherie;
- attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici;
- attività di "compro oro";
- monomarca.

Il contributo di cui all'Art. 1 punto a) viene concesso ai soggetti che abbiano avviato la propria attività successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo richiamato all'Art. 1 (15/06/2020) o che avvino la stessa **entro la data prevista nell'apposito bando di ammissione ai contributi emanato dall'Amministrazione Comunale;**

I contributi di cui all'Art. 1 punto b), che non sono cumulabili con quelli di cui all'Art. 1 punto a), sono invece concessi agli operatori che svolgano già una delle attività sopra elencate nell'area del centro storico, perimetrata ai sensi della vigente normativa, e che abbiano riqualificato la stessa successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo richiamato all'Art. 1 (15/06/2020) o che lo facciano **entro la data prevista nell'apposito bando di ammissione ai contributi emanato dall'Amministrazione Comunale;**

Sempre al fine di promuovere la ripresa turistica ed economica del centro storico e favorire la creazione di nuovi servizi all'utenza nel periodo invernale, in ragione delle disposizioni anticovid ed in considerazione dell'esiguità degli spazi al chiuso a disposizione della maggior parte degli esercizi esistenti, sono ricomprese tra i soggetti che possono accedere al contributo di cui all'Art. 1 punto b) anche le attività di cui ai seguenti punti I., II. e III., limitatamente all'acquisto/noleggio ed alla posa in opera negli spazi all'aperto di propria pertinenza, pubblici o privati, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane e ombrelloni, purché funzionali alla propria attività ed in linea con gli standard urbanistici e paesaggistici del centro storico, fatto salvo quanto previsto dall'Art.181 del Decreto Legge 34/2020 ("Rilancio"); sono ammissibili a contributo gli interventi eseguiti/avviati **entro la data prevista nell'apposito bando di ammissione ai contributi emanato dall'Amministrazione Comunale** e conclusi **entro la data prevista dal medesimo bando;**

Attività ricomprese:

- I. esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub ed esercizi similari);

- II. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- III. le attività artigiane che effettuano la vendita al pubblico non assistita di alimenti e bevande.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di ammettere l'accesso al contributo anche alle attività di cui ai punti I, II, e III situate nelle vie e piazze principali limitrofe al centro storico che abbiano una superficie interna coperta a servizio del consumo di pasti e bevande inferiore a 50 mq, qualora, a seguito di esame ed approvazione delle istanze trasmesse dai soggetti interessati ad attività insistenti nell'area indicata all'art. 1, vi sia disponibilità residua di fondi nell'apposito specifico capitolo di bilancio.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda da parte del medesimo soggetto. L'attività ammessa a contributo dovrà essere riconducibile ad un locale caratterizzato da visibilità e accesso dalla pubblica via e localizzata nell'area circoscritta e indicata all'Art. 1.

Non si devono intendere nuove iniziative imprenditoriali, quelle che subentrano ad attività già esistenti.

Sono altresì escluse le aperture di nuove attività, seguite a cessione, da parte del medesimo soggetto, o comunque di gruppi societari direttamente e/o indirettamente riconducibili al medesimo.

#### **Art. 4**

#### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

Tutti i requisiti di cui all'Art. 2 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione del contributo che ha carattere biennale.

I beneficiari dei contributi assegnati saranno obbligati, pena l'esclusione dalla concessione del beneficio e la conseguente revoca del contributo concesso:

- ad avviare l'attività di impresa o quella di riqualificazione **entro la data prevista nell'apposito bando di ammissione ai contributi emanato dall'Amministrazione Comunale**, ad eccezione delle attività di cui all'Art. 3 punti I, II e III che dovranno aver effettuato l'investimento **entro la data prevista dal medesimo bando**. Potranno pervenire eventuali richieste di proroghe dei termini di apertura dei locali, per esigenze straordinarie debitamente motivate, per un periodo non superiore a tre mesi;
- a pubblicizzare la concessione del contributo inserendo su tutto il materiale promozionale e di comunicazione, prodotto nell'ambito della realizzazione del progetto, il logo del Comune di Tarquinia con la dicitura "progetto realizzato con il contributo del Comune di Tarquinia";
- a tenere in esercizio l'attività all'interno del centro storico per almeno 3 (tre) anni a decorrere dall'anno di concessione del contributo economico, un anno per chi ottiene il contributo di cui all'Art. 1 punto b), pena la revoca del contributo ed in questo caso la restituzione al Comune dell'intera somma erogata;
- a non installare, se beneficiari del contributo di cui all'Art. 1 punto a), nei tre anni successivi all'apertura dell'attività, apparecchi con video giochi e slot machine di cui all'Art. 110 commi 6 e 7 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Non incorre nella revoca del contributo il soggetto che nei suddetti periodi trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del centro storico di Tarquinia (come perimetrato nel vigente P.R.G.). Non incorre altresì a revoca del contributo chi cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio colposo, evento naturale che renda totalmente inagibile l'immobile ove si svolge l'attività, sopravvenuta inidoneità assoluta dell'imprenditore o del titolare, a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

#### **Art. 5**

#### **TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI**

- a. Per le nuove aperture (Art. 1 punto a), sono ritenute ammissibili a contributo le seguenti spese:

**Spese di investimento:**

- Costi per l'avvio dell'attività comprendenti: lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dei locali e degli impianti e relative consulenze tecniche e certificazioni ivi comprese le consulenze per il sito web e le spese di comunicazione, acquisto attrezzature/macchinari, arredi strumentali all'attività ecc....
- Costo annuo per affitto dei locali ove verrà svolta stabilmente l'attività, purché il contratto sia regolarmente registrato e la durata del medesimo sia di almeno 3 anni;
- Corsi di formazione inerente l'attività, acquisizione patentini, corsi per abilitazioni.

**Spese correnti:**

- spese di costituzione (notaio, imposte, tasse, iscrizione registro imprese, assistenza per la predisposizione scia, comunicazioni alla CCIAA e enti previdenziali, ecc.. );
- costi relativi alla gestione (consulenza fiscale e del lavoro, tenuta della contabilità e elaborazione cedolini);
- Costi relativi alle utenze di energia elettrica e spese di riscaldamento;
- Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) versata al Comune di Tarquinia, compresa l'addizionale provinciale.

b. Per le attività esistenti (Art. 1 punto b), sono ritenute ammissibili a contributo le seguenti spese:

**Spese di investimento:**

- Costi per: lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma locali e impianti e relative consulenze tecniche e certificazioni ivi comprese le consulenze per il sito web e le spese di comunicazione, acquisto attrezzature/macchinari, arredi strumentali all'attività ecc....
- Corsi di formazione inerente l'attività, acquisizione patentini, corsi per abilitazioni.

c. Per le attività esistenti cui all'Art. 3 punti I, II e III sono ritenute ammissibili a contributo le seguenti spese:

**Spese di investimento:**

- acquisto/noleggio e posa in opera negli spazi all'aperto di propria pertinenza, pubblici o privati, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane e ombrelloni, purché funzionali alla propria attività ed in linea con gli standard urbanistici e paesaggistici del centro cittadino.

**Art. 6**

**IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per quanto concerne le aperture nuove di attività (Art. 1 punto a) così come individuate all'art. 3 punti a), b), c) e d), è prevista, per le spese di investimento e le spese correnti, l'erogazione di un contributo nella misura massima del **60%** delle spese ritenute ammissibili sostenute nei primi 2 anni di attività, fino ad un massimo riconoscibile di **€. 13.500,00**.

L'erogazione avverrà in 3 tranches:

- la prima al momento della documentata apertura dell'attività nella misura di 1/3 della somma massima spettante, sulla base del preventivo di spesa presentato;
- la seconda al termine dei primi 12 mesi di attività sempre nella misura di 1/3 della somma massima spettante, sulla base del preventivo di spesa presentato e di una provvisoria rendicontazione delle spese sostenute;
- la terza al termine dei 24 mesi di attività quale saldo della somma spettante sulla base della rendicontazione finale fornita.

Per quanto concerne le attività esistenti (Art. 1 punto b), così come individuate all'art. 3 punti a), b), c) e d) è prevista, per le spese di investimento, l'erogazione di un contributo nella misura massima del **60%** delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo riconoscibile di €. **4.000,00**. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione previa rendicontazione delle spese effettuate.

Per quanto attiene, invece, le attività individuate all'art. 3 punti I.), II.), e III.) il contributo (Art. 1 punto b) sarà erogato nella misura massima del **60%** delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo riconoscibile di €. **2.500,00**. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione previa rendicontazione delle spese effettuate.

L'eventuale rinuncia da parte dei beneficiari del contributo concesso dovrà essere comunicata entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di concessione.

Il contributo di cui all'Art. 1 punto b) verrà liquidato in un'unica soluzione previa presentazione della seguente documentazione probatoria:

- copia delle fatture/ricevute regolarmente quietanzate e munite della documentazione probante attestante l'avvenuto pagamento relative agli interventi/acquisti effettuati; saranno ammesse le fatture emesse nei periodi indicati all'Art. 3.

#### **Art. 7**

### **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande verranno esaminate da apposita commissione, all'uopo istituita, in base all'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio protocollo comunale e valutate in base al progetto aziendale.

L'assegnazione del contributo sarà disposta, con provvedimento del Responsabile del Settore 8°, secondo l'ordine di presentazione delle domande, dando priorità ai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse rispondendo all'avviso esplorativo pubblicato ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 8**

### **CONTROLLI E DISCIPLINA**

Il Comune si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dal soggetto richiedente, anche nel corso di svolgimento dell'attività, per l'intera durata di erogazione del contributo; si riserva altresì di acquisire specifica documentazione o certificazioni o relazioni finalizzate alla corretta e trasparente qualificazione dell'attività ai fini del riconoscimento del contributo e potrà verificare, attraverso controlli, lo stato di attuazione dell'attività per la quale il contributo è stato concesso.

In caso di dichiarazioni mendaci il Comune provvederà a recuperare la somma indebitamente percepita dai soggetti di cui al precedente Art. 2 e ad attivare le procedure di cui all'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

#### **Art. 9**

### **REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è revocato nei tre anni successivi alla data di avvio dell'attività nei seguenti casi:

- cessazione o chiusura dell'esercizio, salvo il caso di malattia che comporti l'impedimento alla normale continuazione dell'attività;
- trasferimento dell'esercizio avviato in un'area diversa dal centro storico;
- qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti non vengano osservate le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di riferimento.

La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, entro 60 gg. dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione della procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

**Art. 10**

**DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

I contributi erogati alle imprese/ditte si configurano come “Aiuti di Stato” e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella gestione della sua attività. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore e del Regolamento UE n. 1407/2013.

**Art. 11**

**ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile dell’istruttoria delle domande di contributo in oggetto è il Responsabile del Settore IX.

**Art. 12**

**NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Comune di Tarquinia tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

**Art. 13**

**PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento così come il bando per la richiesta di ammissione al contributo saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Tarquinia ([www.comune.tarquinia.vt.it](http://www.comune.tarquinia.vt.it)) e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Tarquinia.

**Art. 14**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione e a seguito pubblicazione.